



Tribunale di Bergamo



U.L.E.P.E Bergamo



Ordine degli Avvocati di Bergamo

Camera Penale di Bergamo
"Roberto Bruni"

Sezione della Camera Penale
della Lombardia Orientale



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA (artt. 3 e segg. Legge 28 aprile 2014 n. 67)

LINEE GUIDA del TRIBUNALE di BERGAMO

Le linee guida di seguito riportate sono state elaborate col contributo dei Presidenti delle sezioni Dibattimento e G.I.P., dell'U.L.E.P.E. di Bergamo, della Camera Penale di Bergamo "Roberto Bruni" sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e sono finalizzate ad agevolare e rendere il più possibile uniforme l'applicazione dell'istituto da parte dei soggetti interessati.

Le indicazioni offerte potranno agevolare l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti di messa alla prova nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti indicati dalla legge, agevolare i difensori nella illustrazione, ai relativi assistiti, di tale scelta processuale e rendere il più possibile proficuo, senza inutili dispersioni di lavoro ed energie, il lavoro dell'Ufficio.

Il testo attuale è, di fatto, un aggiornamento delle linee guida in essere dal 2015.

In tal senso si è prevista, da parte del giudice, una **preliminare delibazione di ammissibilità** al fine di evitare all'ULEPE la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano (o siano considerate) inammissibili, prevedendo che le istanze di richiesta di programma trattamento presentate dai difensori all'ULEPE siano corredate da

documentazione idonea a consentire agli operatori di limitare il più possibile le indagini da svolgere al fine di redigere il programma di trattamento (in particolare indicando nella richiesta i recapiti dell'interessato e allegando la procura speciale al difensore e il capo di imputazione).

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un **quadro di riferimento dei limiti temporali**, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 20 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto dalla legge. Quanto al minimo, va sottolineato che la durata della **messa alla prova non coincide con la durata del lavoro di pubblica utilità**, che ne è solo una delle modalità di esecuzione, per quanto necessaria; posto dunque che la durata del lavoro di p.u. non coincide necessariamente con la durata della messa alla prova, si ritiene che **il tempo minimo di durata della messa alla prova non possa essere inferiore ai due mesi**, al fine di consentire l'effettività di un percorso di reinserimento alternativo volto a garantire esigenze rieducative della persona che potrebbe aver commesso un reato; un periodo inferiore, anche in ragione della pluralità di condotte richieste all'ammesso, rischierebbe di risolversi in una mera formalità senza offrire alcuna seria garanzia sul recupero sociale del soggetto interessato.

Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo: per questa ragione si è preferito creare poche fasce di gravità del reato in modo da lasciare al giudice maggiore discrezionalità nella determinazione della durata.

Sono stati predisposti gli allegati prototipi di:

1. istanza da presentare all'U.L.E.P.E. competente, ossia quello del domicilio dell'imputato ammesso alla prova, con l'indicazione della documentazione necessaria

individuata in modo da facilitare “*le indagini e considerazioni*” di cui all’art. 141ter disp. att. c.p.p.; 2. istanza da presentare al Giudice;

3. schema generale di programma di trattamento, suscettibile di essere “riempito” a seconda del titolo di reato e della personalità dell’imputato e il cui rispetto verrà controllato dall’UEPE competente.

L’U.L.E.P.E. si è dichiarato in grado di effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni, anche in considerazione della inopportunità di incaricare le forze dell’ordine di operare verifiche che potrebbero mal conciliarsi con il programma stilato ed essere fonte di fraintendimenti.

Al fine di favorire l’avvio dell’istituto, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili secondo le indicazioni dell’U.L.E.P.E., nei programmi di trattamento non è stata inserita una prescrizione generale relativa alla mediazione che potrà essere valutata dal Giudice in relazione al singolo caso, previa indicazione da parte dell’U.L.E.P.E. dell’ente da incaricare.

Al contrario, nel programma dovranno essere inserite precise notizie in merito alle concrete modalità individuate dall’imputato per il **risarcimento** del danno, per le **condotte riparatorie** e/o per l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; analogamente, qualora il reato in contestazione scaturisca da **abuso abituale di sostanze**, una parte necessaria del programma sarà costituita da un **percorso di riabilitazione**.

I programmi di trattamento sono stati stilati sulla falsa riga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale propri della fase esecutiva, peraltro calibrando le prescrizioni in considerazione della diversità dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti (ad esempio escludendo prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio), e con l’inserimento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio e che, ai sensi dell’art. 168 bis comma 3, può consistere in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Stato, Regioni, Comuni e/o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato – non

necessariamente convenzionati. **Il programma di trattamento dovrà necessariamente contenere la dichiarazione di impegno dell'Ente ad accogliere l'imputato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.**

Sono state quindi individuate le seguenti modalità operative:

1. La richiesta formale (su carta intestata dell'avvocato) di elaborazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari (dati e recapiti del richiedente, capo di imputazione, nomina e procura speciale) va presentata anche a mezzo PEC (**prot.uepe.bergamo@giustiziacert.it**) all'U.L.E.P.E. competente in base al **domicilio dell'indagato/imputato**; l'Ufficio rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente;
2. **la richiesta di elaborazione del programma dovrà essere presentata all'U.L.E.P.E. prima della celebrazione della prima udienza;**
3. ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi) deve essere chiesta all'U.L.E.P.E. una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l'U.L.E.P.E. rilascerà una attestazione da depositare all'autorità giudiziaria procedente e la domanda di cui al punto 1) verrà quindi formalizzata appena possibile;
4. all'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all'U.L.E.P.E., il Giudice ne valuterà l'ammissibilità (anche con riferimento alla possibilità di ammissione solo per alcuni reati, alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p., e allo *status libertatis* dell'imputato) anche previa riqualificazione del fatto;
5. in caso di positiva delibazione, **rinvierà a distanza di 6 mesi**, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n.3, per dare tempo alle parti di predisporre il programma;

6. il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità come ogni altro provvedimento (ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, revoca della messa alla prova, rinvio delle udienze di ammissione o valutazione), dovrà essere comunicato all'U.L.E.P.E., **a cura della Cancelleria**, a mezzo PEC (prot.uepe.bergamo@giustiziacert.it);
7. esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'U.L.E.P.E. redigerà il piano di trattamento con le prescrizioni previste e **trasmetterà il medesimo via PEC all'autorità giudiziaria almeno una settimana prima della data fissata per l'udienza e consegnerà copia del programma elaborato al diretto interessato;**
8. il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, potrà integrarlo e inserirà le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
9. il Giudice valuterà l'opportunità di percorsi di mediazione, qualora la natura del procedimento lo richieda, potrà richiedere all'UEPE un approfondimento dell'indagine socio-familiare ove necessaria per la particolarità del caso, qualora non si ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'U.L.E.P.E; **in nessun caso potranno essere demandati all'U.L.E.P.E. ricerche o contatti con la persona offesa dal reato;**
10. il Giudice, valutato il piano di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della messa alla prova, **specificando anche il numero di ore di lavori di pubblica utilità**, e rinviando ad udienza fissa successiva di almeno 3 mesi alla fine della messa alla prova (fatta salva la possibilità, previo consenso del difensore, in caso di esito positivo della messa alla prova, di provvedere de plano con provvedimento fuori udienza);
11. **Dopo 7 giorni e entro 30 giorni** dall'udienza di ammissione alla messa alla prova l'imputato dovrà presentarsi all'U.L.E.P.E. (previo appuntamento telefonico) per

sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni; da questo momento decorre l'inizio della messa alla prova;

12. In caso di rigetto della richiesta (o di revoca), il relativo provvedimento dovrà essere comunicato all'U.L.E.P.E. a cura della cancelleria;
13. Al termine del periodo di messa alla prova e prima dell'udienza di verifica l'ULEPE trasmetterà la relazione conclusiva alla cancelleria del Tribunale e all'avvocato risultante in nomina.

DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

FASCIA A)

Contravvenzioni o delitti puniti con la sola multa:

periodo di messa alla prova da 2 a 4 mesi

FASCIA B)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni:

periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni:

periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni:

periodo di messa alla prova da 12 a 20 mesi

DURATA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

FASCIA A)

Contravvenzioni o delitti puniti con la sola multa:

fino a 40 ore di lavoro di p.u.

FASCIA B)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni:

fino a 60 ore di lavoro di p.u.

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni:

fino a 120 ore di lavoro di p.u.

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni:

fino a 200 ore di lavoro di p.u.

Bergamo, 12/01/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Cesare de Sapia

Cesare de Sapia

LA PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

Francesca Pierantoni

Francesca Pierantoni

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BERGAMO

Riccardo Tropea

Riccardo Tropea

LA DIRETTRICE DELL'U.L.E.P.E. DI BERGAMO

Lucia Manenti

Lucia Manenti